



Sommario

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO N. 30 DEPOSITATO IL 7 MARZO 2005

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, contro Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., domiciliato per la carica presso i propri uffici in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, avverso e per l'annullamento degli artt. 2, comma 1, lett. b), 8, comma 3, 8, comma 4, 10, comma 2 e 10, comma 3 della legge regionale 23/12/2004, n. 29 (pubbl. in BUR del 28/12/2004, n. 178), per violazione degli artt. 117, comma 3 e 120 Cost.

RICORSO N. 32 DEPOSITATO IL 7 MARZO 2005

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in Via dei Portoghesi n. 12 - Roma nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" (BUR n. 175 del 28 dicembre 2004) nell'articolo 1, comma 3, lett. c), e comma 5, nell'articolo 5, comma 1, lett. k) e comma 2, lett. o), nell'articolo 3, comma 1, lett. c), nell'articolo 16, commi 1, 6 e 7, nell'articolo 20, comma 1, nell'articolo 21, nell'articolo 22, comma 4

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO N. 30 DEPOSITATO IL 7 MARZO 2005

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, contro Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., domiciliato per la carica presso i propri uffici in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, avverso e per l'annullamento degli artt. 2, comma 1, lett. b), 8, comma 3, 8, comma 4, 10, comma 2 e 10, comma 3 della legge regionale 23/12/2004, n. 29 (pubbl. in BUR del 28/12/2004, n. 178), per violazione degli artt. 117, comma 3 e 120 Cost.

(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

La legge della Regione Emilia-Romagna in epigrafe indicata, intitolata "Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario regionale, contiene una serie di disposizioni normative che palesemente eccedono le competenze regionali in materia. Giova rammentare al riguardo che, con riferimento alla materia della salute, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., la Regione ha una competenza legislativa concorrente e pertanto può legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. Nell'articolato in questione si ravvisano invero molteplici violazioni dei principi fondamentali espressi dalla legislazione statale. In particolare:

- 1) l'art. 2, comma 1 lettera b), della presente legge, il quale prevede che la costituzione di Aziende Ospedaliere è disposta dalla Regione previa valutazione della complessità dei casi trattati, contrasta con l'art. 4, comma 1 bis, del DLgs 502/92, ai sensi del quale la costituzione di tale tipo di Aziende sanitarie può essere proposta dalla Regione solo quando ricorrono determinati requisiti, tra i quali, di particolare rilevanza: - l'indice di complessità dei casi trattati dall'ospedale che superi di almeno il 20% il valore della media regionale, - la presenza di tre unità operative di alta specialità, un tasso di ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni che superi di almeno il 10%, nell'ultimo triennio, il valore medio regionale;
- 2) l'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale, il quale prevede che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal Direttore generale sulla base di una rosa di soli tre candidati, senza neppure chiarire i criteri per l'individuazione di tali tre candidati, contrasta con l'art. 15 ter del DLgs 502/92, il quale prevede l'attribuzione dell'incarico «sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un'apposita commissio-

ne» senza limitare il numero dei designati dalla commissione stessa;

- 3) l'art. 8, comma 4 della legge in esame, il quale prevede che l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di strutture semplici e complessa, contrasta con l'art. 15 quater del DLgs 502/92 (introdotto dall'art. 2 septies della Legge 138/04), secondo il quale la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse (analoga impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 23/12/2004 con riferimento alla legge della Regione Toscana 56/04);
- 4) l'art. 10, comma 2, della stessa legge regionale, il quale prevede che gli I.R.C.C.S. vengano organizzati in modo analogo alle Aziende USL, contrasta con l'art. 3, comma 2 del DLgs 288/03 che detta una specifica disciplina per l'organizzazione di tali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- 5) l'art. 10, comma 3, è censurabile sotto diversi profili: – prevedendo che il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla Regione, contrasta con l'art. 4, comma 5 del DLgs 288/03, secondo cui il presidente del Collegio sindacale è eletto dai sindaci all'atto della prima seduta. In tal modo la disposizione regionale lede l'autonomia dell'organo, ai cui componenti spetta, secondo i principi generali dell'ordinamento, la nomina del proprio presidente; assicurando allo Stato la mera possibilità di designare due componenti all'interno del Collegio sindacale, contrasta con l'art. 4, comma 3, dello stesso DLgs 288/03, il quale configura come necessaria la nomina di due componenti del Collegio sindacale da parte dello Stato e specificamente da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze; – prevedendo che il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica ed il Direttore scientifico sono nominati di intesa tra Stato e Regione, viola il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost., con riferimento all'art. 5 del DLgs 288/03, secondo cui le nomine in questione spettano al Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione (a seguito di tale art. 5 è stato, infatti, predisposto specifico Atto di Intesa in data 1/7/2004, i cui art. 2, comma 1, e 3, comma 5, conferiscono attuazione a tale disposizione statale, lesa dall'articolo regionale in esame).

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso

CHIEDE

che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 2, comma 1, lett. b), 8 comma 3, 8, comma 4, 10, comma 2 e 10, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 23/12/2004, n. 29.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del C.d.M. 11/2/2005; 2) copia della legge regionale impugnata.

Roma, 19/2/2005

IL CANCELLIERE
M. R. Fruscella

AVVOCATO DELLO STATO
Paolo Cosentino

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO N. 32 DEPOSITATO IL 7 MARZO 2005

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in Via dei Portoghesi n. 12 – Roma nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" (BUR n. 175 del

28 dicembre 2004) nell'articolo 1, comma 3, lett. c), e comma 5, nell'articolo 5, comma 1, lett. k) e comma 2, lett. o), nell'articolo 3, comma 1, lett. c), nell'articolo 16, commi 1, 6 e 7, nell'articolo 20, comma 1, nell'articolo 21, nell'articolo 22, comma 4

(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

Art. 1, comma 3, lett. c)

La norma prevede che attraverso la programmazione della Regione ed agli Enti locali sono definiti «gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2».

La compatibilità ambientale rientra nella tutela dell'ambiente, assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.

Le emissioni inquinanti non hanno sicuramente rilievo né paesaggistico né territoriale, come vorrebbe la norma, perché non comportano alterazioni dei profili territoriali.

Questi richiami sono stati evidentemente inseriti nella norma solo per radicare una competenza regionale, invece insussistente.

Nessun'altra materia è richiamata, il che sta a significare che la Regione non aveva altre sue competenze da far valere.

Se poi fosse individuata una qualche competenza concorrente della Regione, sarebbero stati violati i principi fissati dalla legge statale. L'art. 69, comma 1, lett. e) del DLgs 112/98 conserva allo Stato in quanto compiti di rilievo nazionale, la «determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale». In questi principi trova conferma che i valori limite, disciplinati dalla norma impugnata, attengono alla tutela dell'ambiente e non di altri interessi.

Art. 1, comma 5

Vi sono individuate le fonti rinnovabili di energia.

La individuazione delle fonti energetiche rinnovabili rientra tra i principi fondamentali di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

E lo Stato vi ha provveduto nell'art. 2, lett. a) del DLgs n. 387/2003 in attuazione della direttiva 2001/77/CE, che le ha definite nell'art. 2.

La norma è, pertanto, costituzionalmente illegittima sotto un duplice profilo: per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per non essersi attenuta alla definizione comunitaria, come si ricava dal confronto delle due elencazioni; per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per non essersi adeguata ai principi fondamentali fissati dalla legge statale e per aver essa stessa sconfinato nell'ambito dei principi fondamentali.

Art. 2, comma 1, lett. k)

La Regione si attribuisce il rilascio dell'intesa che, ai sensi dell'art. 1.1 del DL 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 2002, n. 55, deve intervenire con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Risulta, pertanto, violato il terzo comma dell'art. 117 Cost. perché la norma statale appena richiamata costituisce un principio fondamentale, in quanto rivolta ad assicurare la fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale.

Nel richiamare, poi, gli indirizzi definiti dalla Giunta ai sensi del comma 3, «di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed eco-

nomicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno», viola i principi fissati dalla Legge 239/04.

Il “fabbisogno interno” si deve ritenere come fabbisogno interno regionale (in caso contrario l’illegittimità costituzionale sarebbe ancora più evidente). Ma perché fabbisogno regionale possa essere preso in considerazione di per sé, astraendo da quello nazionale, si dà per presupposto che la rete regionale operi autonomamente, senza tenere conto del quadro nazionale e delle esigenze della rete unica.

Sono così violati i principi portati dall’art. 1, comma 3 della legge statale richiamata dove, in vista degli “obiettivi generali di politica energetica”, compete allo Stato ciò che attiene a “garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia” (lett. a) e di “assicurare la economicità dell’energia offerta ai clienti finali”, esattamente le finalità in vista delle quali la norma impugnata ha assegnato la competenza alla Regione.

Ma sono violati anche il comma 4, in particolare la lett. d) che attribuisce sempre allo Stato le competenze per assicurare la adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione trasporto e stoccaggio in modo che si raggiungano standard di sicurezza e di qualità del servizio nella distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale. Sono infine violati anche i commi 7 e 8 nelle molteplici disposizioni rivolte a garantire, insieme alla programmazione di settore, l’efficienza e l’equilibrio della rete nazionale.

Art. 2, comma 1, lett. o)

L’art. 14 del DLgs 23 maggio 2000, n. 164, in attuazione della direttiva 98/30/CE, al comma 1 attribuisce agli Enti locali l’attività «di indirizzo, di vigilanza e di programmazione e controllo sulle attività di distribuzione».

È anche questo un principio fondamentale rivolto alla corretta attività di distribuzione del gas naturale nella quale si tenga conto delle specificità territoriali, attività che è definita espressamente attività di servizio pubblico.

La norma, prevedendo invece la competenza della Regione per l’adozione degli indirizzi di sviluppo, non si è attenuta a quel principio.

Art. 3, comma 1, lett. c)

Assegnando la competenza alle Province per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell’energia, la norma ha violato lo stesso principio dell’art. 14, comma 1 del DLgs 164/00 poiché, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 4, per Enti locali, ai sensi del primo comma, si debbono intendere i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane.

Art. 16, commi 1, 6 e 7

Codesta Corte ha già avuto modo di rilevare che il riparto del potere regolamentare è strutturato rigidamente e che l’enumerazione tassativa delle competenze portano ad escludere la possibilità di dettare norme suppletive, da chi non è titolare del potere corrispondente, in attesa che provveda chi ne ha la competenza (sent. n. 303 del 2003, richiamata nella sent. n. 30 del 2005).

Ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost. i Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

Nel comma 6 della norma regionale è confermato questo potere regolamentare.

Senonché nel comma 7 i regolamenti di cui al primo comma, che dovrebbero disciplinare solo «le procedure autorizzative di propria competenza», sono dichiarate applicabili ai procedimenti autorizzativi di competenza degli Enti locali sino all’entrata in vigore dei regolamenti locali.

La disciplina complessiva che ne risulta viene a collidere con la norma costituzionale richiamata secondo il principio interpretativo che codesta Corte ha già dato.

Art. 20, comma 1

Ai sensi dell’art. 1-quinquies del DL 29 agosto 2003, convertito con modificazioni nella Legge 27 ottobre 2003, n. 290, gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo un procedimento, che vi è disciplinato, di competenza statale.

La messa fuori uso, come è evidente, è disposta in funzione della sicurezza della rete nazionale e secondo tempi e procedimenti che ne debbono nel frattempo garantire l’equilibrio e, quindi, l’efficienza.

Non dovrebbe essere in dubbio che i criteri di messa fuori servizio siano di competenza statale in quanto non possono che essere gli stessi su tutto il territorio nazionale.

La norma regionale impugnata disciplina direttamente la materia ed in termini non conformi alla norma di principio statale, dando per presupposto che ogni Regione possa introdurre una normativa differenziata.

È, pertanto, violato l’art. 117, terzo comma, Cost.

Art. 21

È prevista la stipulazione di intese con lo Stato al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale.

Se alla norma dovesse essere attribuito il solo effetto di autorizzare gli organi regionali alla stipulazione, non sorgerebbero problemi di legittimità costituzionale.

Se, invece, fosse interpretata come disciplina sostanziale della materia, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. g), poiché interferisce sull’ordinamento sulla organizzazione dello Stato ponendo norme di procedimento per l’esercizio di funzioni statali.

Ma sarebbe illegittima anche per violazione del principio fondamentale fissato nell’art. 1, commi 1 e 2, del DL 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 2002, n. 55 dove l’intesa è prevista con la Conferenza permanente per quanto riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura del fabbisogno nazionale, e con la Regione interessata solo per i singoli procedimenti di autorizzazione.

Art. 22, comma 4

Ragioni analoghe valgono anche per questa norma.

Se il suo effetto non fosse solo quello di autorizzare gli organi regionali alla stipulazione delle intese che vi sono previste, la norma violerebbe gli stessi principi richiamati sopra perché, incidendo sull’ordinamento e la organizzazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, che ha competenza nazionale, attribuirebbe alla Regione competenza in una materia che investe l’intero territorio nazionale, quale è quella individuata attraverso il richiamo del primo comma dello stesso art. 22, materia che è necessariamente sottratta alla singola Regione.

Per queste ragioni

si conclude

perché le norme impugunate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Roma, 23 febbraio 2005

IL CANCELLIERE
M.R. Fruscella

VICE AVVOCATO GENERALE
DELLO STATO
Glauro Nori

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.